

Consensus



La nostra era è stata giustamente definita la società dell'informazione ad indicare quanto sia importante conoscere i cambiamenti repentini del nostro mondo. Se vogliamo farne parte attivamente, bisogna tenersi aggiornati. La tecnologia, internet nella fattispecie, permette a chiunque di essere connesso in una rete mondiale informatica. Il risultato è che tutti, potenzialmente, sono parte di un unico grande corpo con miliardi di connessioni: un vero e proprio cablaggio strutturato. Il corpo umano è la stessa cosa: miliardi di connessioni nervose che inviano e ricevono dati, un costante input/output, gestito dal cervello che, se vogliamo, equivale al server centrale. Nessuna

persona sana di mente tratterebbe male una parte del suo corpo seppur minima e insignificante. Se ci rendiamo conto che siamo solo membra di un unico grande organismo, scompaiono razze, religioni, colore, ideologie e qualsiasi altra barriera e pregiudizio: una realtà a portata di mano, senza limiti e confini che unifica l'intera umanità. La cronaca invece dimostra come siamo smembrati e distanti dal sentirci un corpo e un'anima, l'anima mundi come dicevano i latini.

Uno dei tanti ostacoli verso una pacifica convivenza con i nostri simili è l'insano sentimento di vendetta che pervade la nostra civiltà, a vari livelli e con escalations a volte drammatiche. Non è certo una novità, ma è particolarmente interessante che Seneca già duemila anni fa valutava ogni tipo di ritorsione una condotta deprecabile, un vocabolo che non dovrebbe nemmeno esistere, almeno per le persone che si considerano intelligenti. "Inumana parola, eppure accolta come giusta, è la vendetta, ed il taglione non molto

differisce, se non per la successione dei fatti: chi ricambia il dolore, solo con giustificazione maggiore pecca" (IV°, 32.1). Addirittura un peccato, per coloro che ricambiano dolore con altro dolore, contrario all'etica di una convivenza civile. Anche i principi delle religioni di oggi sono in armonia con questo, ma non è sempre stato così. Infatti sappiamo bene che, se si prende in considerazione il cosiddetto Vecchio Testamento, la Bibbia approvava senza mezzi termini la vendetta. La legge di Mosè prevedeva "occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido" (Esodo 21,24-25). Questa era proprio la cosiddetta "legge del taglione", citata anche da Seneca con evidente disprezzo. Qualcuno potrebbe dire che è sorpassata e sono perfettamente d'accordo; ciò non toglie che pochi capitoli prima sono riportati i Dieci Comandamenti, regolarmente insegnati nel catechismo come ispirati da Dio.

Il Dio degli ebrei che in ultima analisi dovrebbe essere

anche quello dei cristiani, visto che Gesù era Suo figlio e di fatto ebreo, sembrava promuovere la vendetta legalizzata ad ogni livello per stabilire la giustizia, umana e divina. "Chi percuote a morte un uomo dovrà essere messo a morte...vita per vita. Se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all'altro: frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente; gli si farà la stessa lesione che egli ha fatta all'altro. Chi uccide un capo di bestiame lo pagherà; ma chi uccide un uomo sarà messo a morte.

Ci sarà per voi una sola legge per il forestiero e per il cittadino del paese; poiché io sono il Signore vostro Dio" (Levitico 24, 17-22). Non ci sono dubbi sul Suo punto di vista sulla pena di morte. Nella sua incredibile coerenza arrivò al punto di veder morire il suo 'figlio primogenito' (Ebrei 1,5-6) per sottomettersi alla Sua legge 'vita per vita', il sacrificio per eccellenza, l'Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Meno male che Dio, o suo Figlio, ha cambiato idea in merito, a dimostrazione

che col tempo chiunque può rendersi conto di aver sbagliato. "Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porrigli anche l'altra; e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello" (Matteo 5, 38-40).

Per quanto sia in effetti un insegnamento rivoluzionario per il suo tempo il messaggio di Gesù, tendente a vincere il male col bene, non si può definire anche particolarmente originale. Seneca nel suo dialogo sulle motivazioni e rimedi dell'ira, afferma lo stesso principio. "Qualcuno si adirerà; tu al contrario, provocalo con benefici; cade subito la rivalità che da una delle due parti viene abbandonata: solo a coppie si combatte...superiore è colui che per primo si tira indietro, vinto è chi ha vinto. Ti ha colpito: ritirati" (IV°, 34,5) Sembra veramente di leggere un brano del Vangelo se non fosse stato scritto da un cosiddetto pagano...

Claudio Pasetto

Dalla parte dei consumatori

Equitalia deve produrre in giudizio le cartelle

In questi giorni si è fatto un gran parlare dei vizi di notifica delle cartelle esattoriali e dell'onere del concessionario della riscossione di provare la correttezza del suo operato (si veda <http://www.nocensura.com/2012/01/esclusivo-multe-e-notifiche-via.html>).

Inoltre, in giro per il web (social network, blog e siti vari) ma anche su vari giornali sono emerse informazioni contrastanti in merito alla legittimità o meno della notifica delle car-

telle (per posta o a mano).

Ciò che si è cercato invece di far comprendere nei giorni scorsi a tutti i contribuenti è che, indipendentemente dalle modalità di notifica delle cartelle, la questione più importante riguarda sicuramente che cosa il concessionario è tenuto a fare per provare la correttezza delle operazioni di notifica.

In pratica, se il contribuente si rivolge al giudice per chiedere l'annullamento delle cartelle perché ritiene che non gli siano

mai state notificate (tipico il caso del contribuente che si accorge di un debito tributario attraverso un'ipoteca iscritta da Equitalia sui suoi immobili, oppure quando riceve un fermo auto per una cartella mai pervenuta) cosa è tenuto a fare il concessionario?

Ebbene, come chiarito dalle sentenze già citate nell'articolo sopra indicato, Equitalia deve produrre non solo la relata di notifica (in caso di consegna a mano) o la ricevuta di ritorno (in

caso di notifica a mezzo posta) ma è tenuta a produrre anche copia della cartella esattoriale. In merito, si segnala una ulteriore recente sentenza della Commissione Tributaria di Parma (sent. CTP di Parma n.15/07/10, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it - sezione Documenti), la quale, oltre ad annullare delle intimazioni di pagamento per difetto di motivazione, chiarisce che "Del resto, anche volendo attri-

buire ... un'efficacia sanante dell'originario vizio di motivazione dell'atto impositivo ... non pare che l'ente convenuto abbia assolto nemmeno sotto questo profilo all'onere probatorio sullo stesso incumbente non risultando allegate, alla memoria di costituzione, le cartelle di pagamento da cui traggono origine gli atti impugnati".

Tutto ciò, d'altronde, viene espressamente indicato anche dallo stesso legislatore nell'art. 26, comma 4, del DPR n.602/73. Ci si augura, dunque, che anche questo breve intervento possa contribuire a rendere ogni contribuente più consapevole dei propri diritti.

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it